

AVVOCATO TIZIANA ZAMBELLO - Ciriè (Torino)

USUCAPIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE

Gli avvocati Tiziana Zambello e Giuliana Olivetti, con studio in Ciriè (TO) via Dante n. 23, rappresentanti e difensori dei signori Magnetti Stefano, nato a Lanzo To.se il 01/12/1986, Gisolo Enrico, nato a Lanzo To.se il 31/07/1976, Bellezza Oddon Nicolao, nato a Lanzo To.se il 21/02/1962, hanno chiesto, con ricorso del 10/03/2025 (ex art. 1159-bis c.c.) che:

- il signor Magnetti Stefano usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dei fondi siti a Lanzo Torinese, riportati nel catasto terreni del Comune di Lanzo Torinese al foglio n. 4, part. 440 e 623,
- il signor Gisolo Enrico usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dei fondi siti a Lanzo Torinese, riportati nel catasto terreni del Comune di Lanzo Torinese al foglio n. 4, part. 487 e 896,
- il signor Bellezza Oddon Nicolao usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dei fondi siti a Lanzo Torinese, riportati nel catasto terreni del Comune di Lanzo Torinese al foglio n. 4, part. 271, 291 e 266, 486 e 912.

Il Giudice dell'intestato Tribunale ha ordinato l'affissione del ricorso e del provvedimento per almeno 90 giorni all'albo del Comune di Lanzo To.se e all'albo del Tribunale di Ivrea e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione e notifica a chi ne abbia diritto, con l'espresso avvertimento che chiunque ne abbia interesse ha il diritto di presentare opposizione avverso il suddetto riconoscimento dell'intervenuta usucapione dei beni immobili avanti al Tribunale di Ivrea (RG 671/2025) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione/notificazione della comunicazione.

TRIBUNALE DI IVREA

**RICORSO ex art 3 Legge n. 346/1976 e art. 1159 bis cod civ
per usucapione della piccola proprietà rurale**

I Signori

MAGNETTI Stefano, nato a Lanzo To.se il 01/12/1986, c.f. MGN SFN 86T01 E445B, residente in Regione Oviglia Superiore, 193, Lanzo To.se,

GISOLO Enrico, nato a Lanzo To.se il 31/07/1976, c.f. GSL NRC 76L31 E445Q, residente in Regione Oviglia Superiore, 91, Lanzo To.se,

BELLEZZA ODDON Nicolao, nato a Lanzo To.se il 21/02/1962, c.f. BLL NCL 62B21 E445P, residente in Regione Oviglia Superiore, 46, Lanzo To.se,

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliana Olivetti (c.f. LVT GLN 68H48 E445Z) e Tiziana Zambello (c.f. ZMB TZN 75M54 C722O) del Foro di Torino, per procura rilasciata in calce al presente atto, con domicilio eletto presso il loro studio in Ciriè, via Dante n. 23. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 122/08 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008, o agli indirizzi PEC giulianaolivetti@pec.ordineavvocatitorino.it; tizianazambello@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009.

** **

Premesso

1) Il signor **MAGNETTI Stefano** è da oltre quindici anni nel pacifico, pubblico, pieno ed ininterrotto possesso dei seguenti terreni siti nel comune di Lanzo Torinese, fg 4, part. 440 e 623, intestati a GISOLO Antonio Fu Domenico – GISOLO Guerrino Fu Antonio – GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale – GISOLO Nicolao Fu Antonio (*doc. 1 visura catastale part 440, 623*).

2) Il signor **GISOLO Enrico** è da oltre quindici anni nel pacifico, pubblico, pieno ed ininterrotto possesso dei seguenti terreni siti nel comune di Lanzo Torinese, fg 4, part. 487 e 896, intestati a GISOLO Antonio Fu Domenico – GISOLO Guerrino Fu Antonio – GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale – GISOLO Nicolao Fu Antonio (*doc. 2 visura catastale part 487, 896*).

3) Il signor **BELLEZZA ODDON Nicolao** è da oltre quindici anni nel pacifico, pubblico, pieno ed ininterrotto possesso dei seguenti terreni siti nel comune di Lanzo Torinese, fg. 4, part. 271, 291 e 266, 486 e 912, intestati a GISOLO Antonio Fu Domenico – GISOLO Guerrino Fu



Antonio – GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale – GISOLO Nicolao Fu Antonio ([doc. 3](#) visura catastale part. 271, 291 e 266, 486 e 912).

4) In data 29 ottobre 2024, il Dott. Avv. Giorgio Richiardi, Notaio in Ciriè, redigeva relazione notarile sostitutiva della documentazione ipotecaria e catastale ventennale, nell'interesse degli esponenti, avente ad oggetto i terreni del presente giudizio ([doc. 4](#) *relazione notarile*).

5) L'indagine è stata svolta a partire dagli unici elementi a disposizione, vale a dire i dati catastali degli immobili, da cui risulta che:

- Il mappale Foglio 4 n. 271 è intestato a partire dall'impianto meccanografico (primo gennaio 1977) alla signor MASSA Luigia fu Giovanni Battista ved. Gisolo (senza dati di nascita né codice fiscale);
- I mappali Foglio 4 n. 266 – 291 – 440 – 486 – 487 – 623 – 896 – 912 sono cointestati a partire dall'impianto meccanografico per primo gennaio 1977 ai signori:
GISOLO Antonio Fu Domenico (senza dati di nascita né codice fiscale)
GISOLO Guerrino Fu Antonio (senza dati di nascita né codice fiscale)
GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale (senza dati di nascita né codice fiscale)
GISOLO Nicolao Fu Antonio (senza dati di nascita né codice fiscale).

6) Sulla base dell'ispezione nei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Torino 2 la ricerca effettuata inserendo i dati immobiliari dei beni in esame non ha dato risultati.

Sulla base dell'ispezione nei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Torino 2 la ricerca effettuata sulla base dei nominativi non ha dato risultati per GISOLO Guerrino, GISOLO Antonio e GISOLO Matilde.

Quanto a GISOLO Nicolao, è emerso: un signor Gisolo Nicolao deceduto nel 1993 nella cui dichiarazione di successione non risultano ricompresi gli immobili in oggetto né si rinvencono titoli che contengano tali immobili; un signor Gisolo Nicolao deceduto nel 2001, il quale non risulta però figlio di Gisolo Antonio, bensì di tale Gisolo Pietro Giuseppe nella cui successione non risultano ricompresi gli immobili in oggetto né si rinvencono titoli che contengano tali immobili.

Sul nominativo MASSA Luigia, è emerso: una signora deceduta nel 1996 nella cui dichiarazione di successione non risultano ricompresi gli immobili in oggetto né si rinvencono titoli che contengano tali immobili; una signora Massa Luigia deceduta nel 2007 nella cui dichiarazione di successione non risultano ricompresi gli immobili in oggetto né si rinvencono titoli che contengano tali immobili; una signora Massa Luigia deceduta nel 2023 nella cui dichiarazione di successione non risultano ricompresi gli immobili in oggetto né si rinvencono titoli che contengano tali immobili.



7) Sulla base dell'ispezione nei registri immobiliari cartacei della Conservatoria di Torino 3 (che contiene atti antecedenti a quelli di Torino 2), la ricerca non ha dato risultati per GISOLO Antonio fu Domenico e GISOLO Matilde fu Battista.

Sui nominativi GISOLO Guerrino fu Antonio, GISOLO Nicolao fu Antonio, MASSA Luigia fu Giovanni Battista, limitatamente ad atti posteriori al 1870, è emerso:

- Rep 794/94 Nota di trascrizione dell'Atto pubblico di affrancazione di canone enfiteutico a rogito dr Musso segretario del comune di Lanzo del 1.09.1925, contro il comune di Lanzo ed a favore di GISOLO Nicolao fu Antonio, GISOLO Domenico fu Antonio, GISOLO Guerrino fu Anotnio, GISOLO Battista fu Antonio, MASSA Luigia fu Giovanni (vedove Gisolo), avente ad oggetto il mappale fg 4 n. 266.

8) Il Notaio Richiardi ha quindi concluso non essere determinabile né la esatta titolarità dei beni in oggetto né l'esistenza dei soggetti indicati nella intestazione catastale.

9) I terreni in questione sono tutti siti nel comune di Lanzo Torinese che fa parte dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Castemone (già comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e Castemone), e rivestono le caratteristiche di fondi rustici come si evince dalle iscrizioni catastali e precisamente:

- fg 4 part 266 – bosco ceduo
- fg 4 part 271 – fabbricato rurale
- fg 4 part 291 – prato irriguo arborato
- fg 4 part 440 – prato irriguo
- fg 4 part 486 – seminativo – prato arborato
- fg 4 part 487 – seminativo
- fg 4 part 623 – bosco ceduo
- fg 4 part 896 – seminativo – prato arborato
- fg 4 part 912 – prato arborato.

10) Il signor **MAGNETTI Stefano** è socio fondatore dell'Associazione Istruttori Forestali; svolge lavori boschivi, coltivazione e abbattimento alberi, prima con il padre, poi insieme con il fratello con cui costituiva la Magnetti Srl; i terreni in questione individuati ai mappali 440 e 623 sono accatastati come prato irriguo e bosco ceduo e sono utilizzati da ben oltre vent'anni *uti dominus* dal signor Magnetti per piantumazione di piante da legno.

Come si evince dalla documentazione fotografica, le due particelle non hanno confini tra loro a paiono come unico lotto con presenza diffusa di piante da legno.

Si tratta di terreni confinanti con altri terreni di proprietà del signor Magnetti (1251, 1252, 439) e con il lotto in cui ha la propria residenza (mappale n 713).



L'utilizzo di tali mappali è sempre stato, pacifico, evidente e non contestato.

Si produce mappa catastale terreni e ortofoto con legenda campiture, fotografie dei terreni e scheda Magnetti Stefano ([*doc. 5, 6, 7*](#)).

11) Il signor GISOLO Enrico, titolare di omonima impresa che si occupa di allevamento di bestiame e di coltivazione di cereali appartiene ad una famiglia storicamente radicata nella Regione Oviglia Superiore a Lanzo, ed ha la propria residenza nei mappali n. 1257 e 1282 confinanti con quelli oggetto del presente ricorso; il signor Gisolo da oltre vent'anni utilizza e manutiene *uti dominus* i mappali n. 487 e 896. Come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, i due terreni in questione (487 e 896) si presentano come un unico lotto senza indicazioni di confini, utilizzati da Gisolo Enrico e dai suoi genitori prima di lui per lo sfalcio dell'erba utile all'alimentazione dei bovini e delle bufale da latte presenti nella stalla ubicata nella sua adiacente proprietà, particella 1257, dove ha anche abitazione e residenza. I terreni di cui ai mappali 487 e 896 sono confinanti con la strada provinciale SP729 e l'utilizzo dei medesimi da parte del signor Gisolo è sempre stato pacifico, evidente e non contestato.

Si produce mappa catastale terreni e ortofoto con legenda campiture, fotografie dei terreni e scheda Gisolo Enrico ([*doc. 8, 9, 10*](#)).

12) Il signor BELLEZZA ODDON Nicolao è anch'egli residente storico della Frazione Oviglia Superiore a Lanzo Torinese; è titolare dell'impresa Fratelli Bellezza Oddon Snc con il proprio fratello e si occupa di coltivazione e commercio di legname.

La particella n. 486 è mantenuta *uti dominus* da oltre vent'anni dal signor Bellezza che utilizza gli sfalci e vi ripone il legname tagliato e accatastato, si trova a confine della strada provinciale e il suo utilizzo è sempre stato pacifico, evidente e non contestato.

La particella n. 291 è utilizzata dal signor Bellezza Oddon per lo sfalcio dell'erba e per la coltivazione di ortaggi da ben oltre vent'anni; tale mappale si trova a confine con la mulattiera denominata "vecchia strada da Lanzo a Coassolo" censita tra i sentieri CAI e molto frequentata; l'utilizzo della particella 291 è quindi sempre stato pacifico, evidente e non contestato.

Adiacenti alla particella 291 si trovano le particelle n. 912 e 271 ben visibili dalla strada provinciale. Il signor Bellezza da oltre vent'anni coltiva e taglia la legna presente su tali lotti e utilizza gli sfalci. Sulla particella 271 insiste un fabbricato rustico in rovina di cui il signor Bellezza si è sempre occupato di metterlo in sicurezza.

La particella 266 è utilizzata da oltre vent'anni dal Signor Bellezza Oddon per la coltivazione di alberi da legno; il medesimo ha sempre mantenuto il bosco e utilizzato la legna di tale lotto confinante con la mulattiera, in maniera pacifica e non contestata.

Si produce mappa catastale terreni e ortofoto con legenda campiture, fotografie dei terreni e



scheda Bellezza Oddon Nicolao (*doc. [11](#), [12](#), [13](#)*).

13) I beni sopra individuati, tutti appartenenti al foglio 4 catasto terreni, ricadono nella Regione Agraria n. 9 e il loro valore, calcolato sulla base della classe catastale e del valore agricolo medio è quello risultante dalle seguenti tabelle (*doc. [14](#), [15](#)*):

- Gisolo Enrico totale valore terreni euro 2.497,16
- Magnetti Stefano totale valore terreni euro 3.289,38
- Bellezza Oddon totale valore terreni euro 13.191,06

	ENRICO GISOLO			STEFANO MAGNETTI	
Foglio	4	4		4	4
Particella	487	896		440	623
classe catastale	seminativo	seminativo	prato arbor	prato irr	bosco ceduo
estensione	475	703	42	996	2084
prezzo €/ha	20501	20501	19558	24443	4102
valore	973,80 €	1.441,22 €	82,14 €	2.434,52 €	854,86 €
TOT	2.497,16 €			3.289,38 €	

	BELLEZZA ODDON					
Foglio	4		4	4	4	4
Particella	486		291	912	271	266
classe catastale	seminativo	prato arbor	prato ir ar	prato arbor	fabb rurale	bosco ceduo
estensione	2272	753	1400	915	305	2116
prezzo €/ha	20501	19558	24443	19558		4012
valore	4.657,83 €	1.472,72 €	3.422,02 €	1.789,56 €	1.000,00 €	848,94 €
TOT	13.191,06 €					

** **

Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art 1 legge 346/1976 per l'acquisto in capo agli istanti della proprietà dei beni immobili per usucapione ex art 1159 bis cc.

Ai fini della configurabilità del possesso *ad usucapionem* è infatti “necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. 18392/2006). Requisiti sussistenti nel caso di specie e si producono, a fini istruttori, dichiarazioni spontanee di



soggetti residenti e conduttori di terreni agricoli in luoghi limitrofi (*doc. 16, 17*).

Gli istanti proponevano prima d'ora ricorso al Presidente dell'intestato Tribunale per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami *ex art 150 cpc* qualora necessaria ai fini del presente giudizio. Il Giudice dott.ssa Papalia respingeva il ricorso rilevando che la normativa di cui alla legge 346/76 prevede che la richiesta sia resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i fonti e all'albo della pretura e pubblicata del foglio annunci legali della provincia; che l'istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari dei diritti reali sull'immobile (...); osservando "*che la notifica ordinaria prevista per il ricorso che le parti intendono esperire non è sommariamente difficile, e che nulla rilevano i dati di nascita e i codici fiscali dei proprietari che i ricorrenti pongono a base del ricorso ex art 150 cpc esperito, emergendo, per tabulas che tali elementi sono ininfluenti in base alla notifica ordinaria prevista dal rito speciale*" (*doc. 18*).

Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.

** ** *

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

Al Tribunale di Ivrea Ill.mo affinché, ai sensi e per gli effetti della legge 346/1976 e dell'art. 1159 bis cod civ, con le previe formalità previste, in accoglimento del presente ricorso, Voglia

- **accertare e dichiarare** che

quanto a MAGNETTI Stefano i fondi siti nel comune di Lanzo Torinese, fg 4, part. 440 e 623, intestati a GISOLO Antonio Fu Domenico – GISOLO Guerrino Fu Antonio – GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale – GISOLO Nicolao Fu Antonio,

quanto a GISOLO Enrico i fondi siti nel comune di Lanzo Torinese, fg 4, part. 487 e 896, intestati a GISOLO Antonio Fu Domenico – GISOLO Guerrino Fu Antonio – GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale – GISOLO Nicolao Fu Antonio,

quanto a BELLEZZA ODDON Nicolao i fondi siti nel comune di Lanzo Torinese, fg. 4, part. 271, 291 e 266, 486 e 912, intestati a GISOLO Antonio Fu Domenico – GISOLO Guerrino Fu Antonio – GISOLO Matilde Fu Battista Mar del Natale – GISOLO Nicolao Fu Antonio,

sono divenuti di loro piena ed esclusiva proprietà per intervenuta usucapione speciale, ai sensi dell'art. 1159 bis e della legge n. 346/76 e conseguentemente disporre la trascrizione dell'emanando decreto con ogni più ampio esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio. Con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione alla presente richiesta di riconoscimento della proprietà, ai



sensi del 3° co. della L. n.346/76, entro 90 gg dalla scadenza del termine di affissione all'Albo del Comune di Lanzo Torinese e del Tribunale di Ivrea o dalla data di notifica del presente ricorso.

Con riserva, occorrendo e se del caso, di indicare nel prefiggendo termine e all'esito delle risultanze delle attività di pubblicità, testi da escutere a conferma delle circostanze indicate in premessa, indicando fin d'ora a testi sulle circostanze in fatto:

- Fornengo Domenico, residente in Coassolo To.se,
- Alberto Vaudagna residente in Lanzo frazione Oviglia.

** **

Si produce:

- 1) visura catastale part 440, 623;
- 2) visura catastale part 487, 896;
- 3) visura catastale part. 271, 291 e 266, 486 e 912;
- 4) relazione notarile;
- 5) mappa catastale terreni e ortofoto con legenda campiture Magnetti Stefano;
- 6) fotografie terreni Magnetti Stefano;
- 7) scheda Magnetti Stefano;
- 8) mappa catastale terreni e ortofoto con legenda campiture Gisolo Enrico;
- 9) fotografie terreni Gisolo Enrico;
- 10) scheda Gisolo Enrico;
- 11) mappa catastale terreni e ortofoto con legenda campiture Bellezza Oddon Nicolao;
- 12) fotografie terreni Bellezza Oddon Nicolao;
- 13) scheda Bellezza Oddon Nicolao;
- 14) foglio 4 catasto terreni Lanzo To.se
- 15) scheda valori medi Regione Agraria n. 9;
- 16) dichiarazione spontanea e allegata documentazione signor Alberto Vaudagna;
- 17) dichiarazione spontanea e allegata documentazione signor Fornengo Domenico;
- 18) istanza notifica pubblici proclami e provvedimento di rigetto.

** **

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara il valore della presente causa in euro 18.977,60, e il CU versato è pari ad euro 237,00.

** **

Con osservanza.

Ciriè, lì 10 marzo 2025

Avv. Tiziana Zambello

Avv. Giuliana Olivetti



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83 III COMMA ULTIMA PARTE c.p.c.:

I sottoscritti **GISOLO Enrico**, nato a Lanzo Torinese il 31/07/1976 e residente a Lanzo Torinese, Regione Oviglia Superiore n. 91, **BELLEZZA ODDON Nicolao**, nato a Lanzo Torinese il 21/02/1962 e residente a Lanzo Torinese, Regione Oviglia Superiore n. 46, **MAGNETTI Stefano**, nato a Lanzo Torinese il 01/12/1986 e residente a Lanzo Torinese, Regione Oviglia Inferiore n. 193, delegano ad essere rappresentati e difesi nel presente procedimento, in ogni fase e grado, anche eventualmente in appello, in esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione, gli avvocati Tiziana Zambello (c.f. ZMBTZN75M54C722O) e Giuliana Olivetti (c.f. LVTGLN68H48E445Z), sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro, eleggendo domicilio presso il loro studio in Ciriè (TO), via Dante n. 23, PEC tizianazambello@pec.ordineavvocatitorino.it, giulianaolivetti@pec.ordineavvocatitorino.it.

La presente procura conferisce ai legali nominati ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di eleggere altro domicilio, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio, modificare in tutto o in parte la domanda, proporre impugnazioni, transigere e conciliare la controversia, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, riassumere il giudizio, incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire in udienza e nominare occorrendo consulenti tecnici di parte.

Dichiarano di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, di essere stati informati che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando fin d'ora il relativo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013.

Ciriè, lì 04/12/2024
GISOLO Enrico

BELLEZZA ODDON Nicolao

MAGNETTI Stefano

Per autentica

Avv. Tiziana Zambello





Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Civile Unica

DECRETO EX LEGE 10 MAGGIO 1976, n. 346

Visto il ricorso presentato da MAGNETTI STEFANO, GISOLO ENRICO e BELLEZZA ODDON NICOLAO, depositato telematicamente in data 12/03/2025, con il quale si domanda il riconoscimento dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale;

Viste le visure catastali prodotte in allegato al ricorso da cui risultano i soggetti titolari di diritti reali sui beni immobili di che trattasi;

Ritenuta la propria competenza territoriale in forza del luogo di ubicazione degli immobili di cui si domanda l'usucapione;

Visto l'art. 3 della L. 346/1976;

Visto l'art. 31 della L. n. 340 del 24/11/2000;

P.Q.M.

Dispone l'affissione dell'istanza dei ricorrenti a sua cura e spese all'albo del Comune in cui sono situati i fondi e all'albo del Tribunale per almeno 90 giorni;

Dispone la pubblicazione dell'istanza del ricorrente a sua cura e spese nella Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, non oltre 15 giorni dalle suddette pubblicazioni;

Dispone la notifica del ricorso a tutti i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili in forza dei dati presenti nei registri immobiliari, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione del ricorso, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi, non oltre 15 giorni dalle suddette pubblicazioni;

Dispone che in tutte le suddette pubblicazioni e notificazioni sia espressamente indicato il diritto di presentare opposizione avverso il suddetto riconoscimento dell'intervenuta usucapione dei beni immobili avanti al Tribunale di Ivrea (R.G. 671/2025) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione/notificazione della comunicazione.

Si comunichi a parte ricorrente.

Ivrea, 15/03/2025

Il Giudice
Dott. Meri Papalia